



# CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

## ORDINANZA

**N. 8/2017**

### OGGETTO:

**ORDINANZA DI INAGIBILITA' E SGOMBERO LOCALI FABBRICATO IN CUORGNE'  
LOC. GRANGIA DI CAMPORE N° 4 AL F° IV N.RI 1380 - 1382 - 272**

Prot. n° 1612

Al Sig. GRISOLANO Antonio nato a Sparone  
il 13/06/1951 , residente in Pont C.se  
via Roma n° 122

Alla Sig.ra MENSA Rita nata a Mazzè il  
11/11/1952 , residente in Pont C.se  
via Roma n° 122

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Rilevato dalla documentazione catastale e dagli atti di provenienza che l'immobile in oggetto risulta composto dalle porzioni di fabbricati rurali di cui in appresso , con relative caratteristiche e descrizioni , risultanti dagli atti pubblici rogito Notaio Bruno Rep. n° 46820 del 02/08/1989 e Rep. n° 73385 del 08/05/1995 :

- F° IV n° 1380 sub. 1 - 272 sub. 1 e 272 sub. 2 : porzioni di fabbricato rurale , composte di cantina e stalla al piano terreno e cucina e cameretta al primo piano ;
- F° IV n° 1380 sub. 2 : porzione di fabbricato rurale composta di una camera al primo piano , in pessimo stato di conservazione , inagibile ;
- F° IV n° 1380 sub. 3 : porzione di fabbricato rurale comprendente una camera cieca , in pessime condizioni ;
- F° IV n° 1382 : fabbricato rurale , composto di un vano al piano terreno e un vano al piano primo , in pessimo stato di conservazione , inagibile ;

Preso atto dalle risultanze del sopralluogo effettuato in data 17/01/2017 che uno dei suddetti locali viene attualmente adibito al ricovero di animali bovini in numero di 7 capi e che lo stesso risulta privo del certificato di agibilità di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. n° 380/01 e s.m. e i. ;

Vista la relazione dell'ASL TO4 prot. n° 7652/109C del 26/01/2017 pervenuta al prot. generale in data 27/01/2017 prot. n° 1399 ed al Servizio scrivente in data 01/02/2017, dalla quale emerge che : *nelle strutture ispezionate risultano presenti dei bovini , appartenenti al Sig. Grisolano , con azienda agricola nel Comune di Pont (anche il relativo codice di allevamento è assegnato all'azienda di Pont situata a poca distanza dalle strutture nel Comune di Cuorgnè dove sono ricoverati i bovini di cui alla richiesta di verifica) ricoverati in due diversi locali situati a poca distanza tra di loro ; ... (omissis) ... altri bovini (7) sono ricoverati in un locale (probabilmente con destinazione urbanistica diversa da stalla , forse ex cantina) non idoneo a ricoverare bovini , sia per le dimensioni (altezza non idonea per essere utilizzata come ricovero di bovini) e sia per il fatto che non è presente sufficiente illuminazione e areazione (indipendentemente dalla eventuale situazione di inagibilità dei locali che dovrà essere verificata dall'Ufficio Tecnico Comunale) ;*

Rilevato che dalle verifiche effettuate presso i competenti Servizi del Comune di Cuorgnè , non risulta alcuna documentazione in merito all'attività in essere , così come confermato nella nota di cui sopra dell'ASL TO4 Servizio Veterinario ;

Ritenuto necessario provvedere allo sgombero dell'intero l'immobile di che trattasi a seguito della verifica in tutto il suo complesso della mancanza di condizioni di sicurezza , igiene , salubrità , risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati , inibendo qualsiasi utilizzo anche occasionale dello stesso ;

Visto il D. Lgvo 18/08/2000 n° 267 , con particolare riferimento all'art. 107 ;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 1041 del 02/11/2016 di assegnazione dell'incarico di titolare di posizione organizzativa del Servizio Sportello Unico Edilizia e delega di funzioni dirigenziali ;

Visto l'art. 26 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e s.m. e i. ,

### **A C C E R T A T O**

che non sussistono le condizioni di agibilità nel fabbricato nel suo complesso sito in località Grangia di Campore n° 4 in mappa al F° IV n° 1380 sub. 1-2-3 , n° 272 sub. 1-2 e n° 1382 così come descritto nelle premesse , di proprietà dei Sigg.ri Grisolano Antonio e Mensa Rita ,

### **D I C H I A R A**

l'inagibilità del fabbricato nel suo complesso sito in località Grangia di Campore n° 4 in mappa al F° IV n° 1380 sub. 1-2-3 , n° 272 sub. 1-2 e n° 1382 , inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate ,

### **O R D I N A**

il divieto di utilizzo di detti locali al proprietario e a chi , a qualunque titolo , occupi i locali in questione , nonché a chiunque altro , con sgombero degli animali in esso ancora eventualmente ricoverati entro 30 giorni dalla notifica della presente Ordinanza , sino al rilascio di idoneo certificato di agibilità per la destinazione d'uso compatibile da

richiedersi ed ottenere ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n° 380/01 e s.m. e i. e previo espletamento delle procedure di legge in caso di esercizio di eventuale attività presso il competente Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) ,

### DISPONE

di notificare la presente Ordinanza ai Sigg.ri Grisolano Antonio e Mensa Rita in qualità di proprietari dell'immobile .

Gli Agenti di Polizia Municipale , gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica , l'ASL TO4 Servizio Veterinario e gli Uffici Comunali competenti sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione e l'esatta osservanza della presente Ordinanza .

Si dispone altresì la trasmissione del presente provvedimento , anche via mail e/o pec , al Comando Stazione Carabinieri di Cuornè ed all'ASL TO 4 Servizio Veterinario , per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza .

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto , si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e si procederà con l'esecuzione d'Ufficio ai sensi di legge con spese a carico dei contravventori .

Il Responsabile del presente procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m. e i. è il geom. Mauro Malano del Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Cuornè, via Garibaldi 9, Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sullo stato della pratica, prendere visione degli atti e presentare eventuali memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

Dalla residenza Municipale , lì 2 febbraio 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Malano geom. Mauro)